

RISK MANAGEMENT E BANCHE

Paola Ferretti
A.A.2023-2024

paola.ferretti@unipi.it

Segue

- La pandemia ha imposto un ripensamento dei tempi previsti per l'applicazione delle nuove regole.
- Nel marzo 2020, il Comitato di Basilea – con il pieno sostegno della Banca d'Italia – ha deciso di rinviare di un anno, all'1.1.2023, l'entrata in vigore degli standard di Final Basel III per aumentare la capacità operativa delle banche di fronteggiare le sfide della pandemia.
- Il rinvio all'inizio del 2023 per l'attuazione delle raccomandazioni e la scelta di non intraprendere ulteriori azioni di riforma regolamentare (c.d. Basel Hard Stop), dando stabilità di medio-periodo al quadro regolamentare di natura prudenziale, rappresentano passaggi sicuramente opportuni.

I principali contenuti

- Dopo aver posto le basi per aumentare il livello e la qualità del capitale, a partire dal 2015 il regolatore internazionale si è posto l'intento di accrescere la credibilità e comparabilità delle misure di rischio, rendendone più semplici i meccanismi di calcolo.
- Questo ha richiesto alcuni interventi finalizzati a:
 - rafforzare la robustezza e sensibilità al rischio degli approcci standardizzati;
 - eliminare o ridurre l'utilizzo dei modelli interni nel caso di portafogli per i quali le banche non si dispongono di dati sufficienti e di statistiche robuste;
 - collegare i metodi standard e i sistemi basati sui modelli interni in modo da contenere il cosiddetto "dividendo da modello" (attraverso la previsione di un output floor);
 - affiancare il coefficiente patrimoniale basato sui rischi con un coefficiente di leva finanziaria
- Logica di intervento basata su tre dimensioni da massimizzare (credibilità, semplicità, comparabilità) che ha riguardato trasversalmente tutti i rischi di primo pilastro (credito, operativo, mercato). *Dettagli nelle lezioni dedicate!*

L'output floor

- Costituisce un importante complemento alle regole basate sul rischio. Il livello di RWA per tutti i rischi non può essere inferiore al 72,5% degli RWA calcolati con le metodologie standardizzate
- L'industria bancaria, in passato, ha sovente espresso su questa misura i propri timori perché essa genererebbe disincentivi all'adozione dei modelli interni rispetto agli approcci standardizzati.
- In realtà la misura non ha questa finalità ma persegue due obiettivi entro certi limiti interconnessi: costituire una misura di backstop per contrastare gli effetti di incentivi non corretti, convergenti verso una sottostima dei rischi (cosiddetto rischio da modello); limitare la variabilità delle attività ponderate per il rischio che scaturiscono dai modelli, quindi dei requisiti di capitale.

la proporzionalità delle regole

- La crescente complessità delle regole e l'innalzamento dei requisiti patrimoniali negli ultimi anni a seguito della crisi hanno posto al centro del dibattito internazionale il tema della proporzionalità regolamentare.
- In linea generale il legislatore europeo ha adottato di fatto un approccio del tipo "one-size fits all", per cui gli standard di Basilea – nonostante avessero come destinatari privilegiati le banche attive a livello internazionale – si applicano in modo uniforme a tutte le banche e imprese di investimento, indipendentemente dalla loro dimensione o livello di interconnessione.
- A sua volta il supervisore europeo, pur lasciando margini di autonomia alle autorità di vigilanza nazionali sulle banche less significant, tende a far convergere anche su tale tipologia di banche le regole applicate alle banche significant

Segue

- Negli USA e Giappone è più forte il tentativo di adeguare gli standard internazionali alla struttura del sistema bancario, dando maggior rilievo alle diversa impronta sistemica delle banche.
- USA: Basilea si applica in toto soltanto a due categorie di grandi banche, soggette dunque a una “vigilanza rafforzata”:
 - gruppi bancari “avanzati” (TA superiore a 250 miliardi di USD o esposizioni in valuta estera superiori a 10 miliardi di USD) e banche regionali (TA tra 50 e 250 miliardi di USD).
 - Le banche medie/piccole sono invece destinatarie di un regime prudenziale semplificato che disapplica una serie di requisiti (ad esempio in materia di liquidità e leverage)
- Giappone: approccio meno articolato basato su due macro-categorie di banche:
 - banche attive a livello internazionale, interamente soggette a Basilea
 - banche non attive a livello internazionale, soggette a regole domestiche che – sebbene non distanti da Basilea – presentano differenze: queste banche sono infatti soggette a requisiti minimi di capitale meno stringenti e sono esentate dalle regole

Segue

- La necessità di maggior proporzionalità è stata dunque segnalata da più parti.
 - Sebbene gli argomenti a sostegno siano diversi, un minimo comune denominatore è dato dal fatto che i costi di compliance sono particolarmente elevati per le banche di medio-piccola dimensione.
 - Il rischio è che una insufficiente proporzionalità delle regole induca una eccessiva concentrazione del mercato in pochi grandi gruppi bancari e vada a scapito delle banche medio/piccole, destinate ad avere un peso marginale e a rinunciare al proprio ruolo di supporto al territorio.
 - Si tratta di argomentazioni particolarmente sentite nei sistemi economici di tipo banco-centrico come quelli dell'Europa continentale (Italia in primis), dove le imprese – specie minori – trovano difficoltà a reperire fondi direttamente sui mercati finanziari.
- Nell'ultimo biennio anche i regolatori europei si sono interrogati sulla necessità di maggiore proporzionalità e su come meglio fornire risposte adeguate all'importanza del tema.

Va in questa direzione...

- La disciplina CRR2 e CRD5 prevede per gli intermediari piccoli e non complessi regole semplificate su alcuni profili, tra i quali: segnalazioni di vigilanza, obblighi di informazione al pubblico, metodologie di misurazione di alcuni rischi (di liquidità a md-lg termine; di tasso di interesse nel portafoglio bancario).
- Gli intermediari sono definiti piccoli e non complessi in base a una serie di criteri - da rispettare congiuntamente - riferiti alla loro dimensione, complessità, interconnessione e al loro profilo di rischio. Per il criterio dimensionale, il CRR2 fissa una soglia riferita al valore totale delle attività dell'intermediario, che non deve superare i **5 miliardi di euro** perché possa essere qualificato come piccolo e non complesso; la soglia può essere abbassata - e non anche alzata - a livello nazionale.
- BI conferma quanto previsto dal regolamento.

segue

- Il CRR2 prevede semplificazioni nel calcolo dei requisiti a fronte dei rischi di mercato e di controparte per gli intermediari con un portafoglio di negoziazione di dimensioni ridotte o una limitata operatività in derivati;
- Banca d'Italia - in attuazione alla CRD5 - prevede regole in materia di governo societario e remunerazioni graduate secondo criteri di proporzionalità. Le semplificazioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo con attivo di bilancio non superiore a 5 miliardi di euro a livello individuale, anche se appartenenti a gruppi. Per tutte le BCC appartenenti a gruppi BI ha inoltre eliminato l'obbligo di redigere i resoconti ICAAP/ILAAP individuali e semplificato gli obblighi di informazione in materia di esternalizzazione. La proporzionalità informa anche la disciplina dei controlli interni degli intermediari: essi possono articolare le funzioni di controllo in modo più snello se ciò è coerente con il proprio profilo di rischio, dimensione e complessità operativa.

Tornando agli USA

- Gli Stati Uniti, in stretta aderenza al concetto di “banche attive a livello internazionale” previsto come ambito minimo di riferimento, come già detto, hanno finora limitato l’applicazione integrale dagli standard di Basilea solo ai grandissimi intermediari.
- Le banche colpite dai recenti episodi di crisi, seppure tutt’altro che piccole in assoluto (Silicon Valley Bank, SVB, era approssimativamente paragonabile per dimensioni a BPM o ICCREA), erano considerate di interesse regionale, dunque non tenute a uniformarsi agli standard più rigorosi.
- Nelle circostanze che hanno portato alla crisi di SVB lo standard relativo alla copertura di liquidità a breve termine (LCR) avrebbe sonato il campanello d’allarme con significativo anticipo, e avrebbe potuto aiutare a prevenire la crisi, o almeno a intervenire tempestivamente per **limitarne le conseguenze.**